



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

24
2023

QUADERNI

DEL DIPARTIMENTO JONICO

L'ERGASTOLO OSTATIVO
TRA TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ
E DIRITTO ALLA SPERANZA

a cura di

Francesco Perchinunno



ISBN: 9788894665147

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Paolo Pardolesi

DIRETTORE DEI QUADERNI

Bruno Notarnicola

COMITATO DIRETTIVO

Vincenzo Pacelli, Adriana Schiedi, Laura Tafaro

COMITATO SCIENTIFICO

Ivan Fortunato, Giuseppe Losappio, Maria Claudia Lucchetti
Francesca Pampurini, Angelica Riccardi, Bronislaw Sitek
Andrea Venturelli, Giuseppe Losappio, Angelica Riccardi

COMITATO EDITORIALE

Rossella Leopizzi (Coordinatrice), Barbara Borrillo,
Rosa Di Capua, Barbara Mele, Lorenzo Pulito

COMITATO DI REDAZIONE

Maria Di Maggio, Francesco Guastamacchia, Daniele Locascio
Pamela Pastore, Melania Povia, Gianluca Ruggiero

Contatti:
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099
372382 • fax: + 39 099
7340595
<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ISBN: 9788894665147



L'ERGASTOLO OSTATIVO
TRA TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ
E DIRITTO ALLA SPERANZA

a cura di

Francesco Perchinunno



INDICE

Introduzione

FRANCESCO PERCHINUNNO

L'ergastolo ostativo tra tutela della collettività e diritto alla speranza p. 3

Saluti Istituzionali

ROSA ANNA DEPALO p. 7

EUGENIA PONTASSUGLIA p. 11

VINCENZO MONTEFORTE p. 14

MARIA CASIELLO p. 16

VINCENZO VOZZA p. 17

Relazione introduttiva

GIUSEPPE SANTALUCIA p. 23

Contributi

FRANCESCO PERCHINUNNO

La tenuta costituzionale dell'ergastolo ostativo p. 29

LYDIA DEIURE

Le preclusioni dell'art.4 bis O.P. tra diritto di punire e diritto alla speranza p. 50

GUGLIELMO CATALDI

La presunzione di permanenza del vincolo mafioso. I nuovi oneri probatori in materia di ergastolo ostativo p. 57

ALESSIO COCCIOLI

Collaborazione e libertà personale p. 67

LORENZO PULITO

Ergastolo ostativo ultimi sviluppi normativi: il d.l. 162/2022 - Legge n. 199/2022 p. 73

PAOLO CIOCIA

Diritto alla speranza e dignità dell'uomo p. 88

Conclusioni

GIUSEPPE LOSAPPIO

p. 99

L'ERGASTOLO OSTATIVO TRA TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ E DIRITTO ALLA SPERANZA

Introduzione

Questo numero dei Quaderni del Dipartimento Jonico raccoglie le riflessioni scaturite nel corso dell'incontro di studi dal titolo «*L'ergastolo ostativo tra tutela della collettività e diritto alla speranza*», tenutosi il 28 aprile 2023 presso la sala delle conferenze del Dipartimento in «Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture».

Dai recenti approdi della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale sul complesso e delicato tema dell'ergastolo "ostativo" è maturata l'idea di un confronto tra Accademia, Magistratura e Classe forense sui profili più significativi di natura giuridica, prendendo le mosse dai principi costituzionali e dalle garanzie processuali, sino all'individuazione delle principali criticità nella fase di esecuzione della pena, tra cui l'esigenza di tutela della collettività. Il tema in esame, peraltro, è stato oggetto di costante attenzione nell'ambito delle attività di ricerca dipartimentali e delle iniziative didattiche e seminariali intraprese nell'ambito del Corso di Laurea in Giurisprudenza, suscitando particolare interesse tra la componente studentesca e gli addetti ai lavori.

Il presente lavoro, con il contributo delle diverse scienze, delle singole conoscenze ed esperienze che ciascun autore ha maturato nell'ambito dei diversi saperi, si propone di stimolare al lettore una serie di spunti di riflessione sui diritti umani e sulle garanzie della persona nel processo.

Tra gli obiettivi, nell'organizzazione dell'incontro di studi e nella scelta di dare avvio ad una *call*, quello di creare spazi complementari di interazione nella ricerca di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza e protezione della collettività e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e delle garanzie di libertà di ogni soggetto detenuto, anche se condannato alla pena perpetua.

Quella dell'ergastolo cd. "ostativo" è una tematica che involge diversi profili, la cui genesi normativa è da ricondurre alla normativa antimafia dei primi anni '90 introdotta per esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva, nell'intento di contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa culminato con le stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Punctum crucis della questione – di recente posta al vaglio di legittimità costituzionale – la scelta operata dal legislatore di precludere al condannato non collaborante con la giustizia, l'accesso ad un percorso di reinserimento sociale; le censure hanno preso le mosse dall'assunto che il regime ostativo delineato dall'art. 4 bis o.p. contrasti con valori e principi fondamentali della Carta costituzionale, in particolar modo, con il principio rieducativo della pena ex art.27, comma 3 Cost e il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Tra i dubbi sollevati, quello della compatibilità con il dettato costituzionale della scelta di assumere la mancata collaborazione con la giustizia da parte del condannato, come unico indice presuntivo, insuperabile, di assenza di un percorso di revisione critica, tale da impedire qualsiasi forma di risocializzazione mediante l'accesso ai c.d. benefici penitenziari, anche nel caso di soggetti detenuti che abbiano scontato molti anni di pena carceraria, ferme restando tutte le altre valutazioni di competenza della magistratura di sorveglianza.

Tra gli equivoci che sono emersi nel dibattito pubblico in tema di ergastolo ostativo, quello di ritenere che l'eliminazione dell'ostatività fosse equivalente ad un'automatica concessione agli esponenti dei sodalizi mafiosi di benefici penitenziari e misure alternative, tra cui la liberazione condizionale, invece di costituire esclusivamente una mera chance di accedervi tramite l'ulteriore vaglio della magistratura di Sorveglianza dei singoli requisiti previsti per ciascun beneficio. Con l'entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifiche, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, la disciplina in tema di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti c.d. ostativi è stata nuovamente e significativamente modificata con la trasformazione da "assolute" a "relative" delle preclusioni che impedivano l'accesso ai già menzionati benefici. Il nuovo quadro normativo, però, subordinando l'ammissibilità dell'istanza ad una serie di condizioni particolarmente stringenti, sembra aver travalicato le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale e dalla Corte Edu, pur avendo consentito ai detenuti e internati per reati ostativi che non collaborino con la giustizia, di riprendere, per lo meno, a coltivare la speranza di un riscatto dall'esperienza criminale che li ha consegnati alla pena perpetua.

La graduale erosione della presunzione legale assoluta ha aperto spazi di discussione in merito all'operatività degli automatismi legislativi ed alla compatibilità degli stessi con i fondamentali principi di ragionevolezza ed uguaglianza. La dottrina, infatti, ha posto da tempo sotto la lente di ingrandimento gli automatismi legislativi, ritenuti non a caso categoria legislativa "sospetta", in tutte quelle ipotesi in cui gli stessi si sostanziano in formulazioni tali da non permettere al giudice, in sede applicativa, di tenere conto delle peculiarità del caso concreto. L'apporto giurisprudenziale contrassegnato dall'articolato percorso seguito dal giudice delle leggi (ordinanze n.97/2021, n.122 e n.227/2022) e, incidentalmente, dall'intervento di modifica operato dal d.l. n. 162/2022, ha consentito di superare l'automatismo normativo e l'equazione "mancata collaborazione-pericolosità sociale-divieto assoluto di accesso ai benefici".

Nella collettanea, infine, si richiamano all'attenzione del lettore considerazioni sulla natura e sul ruolo dell'istituto della "liberazione condizionale", seguendo il percorso argomentativo della giurisprudenza della Corte Edu, a partire dalla sentenza della Grande Camera 12 febbraio 2008 (*Kafkaris* contro Cipro), fino alla più recente sentenza Viola contro Italia del 2019. Si tratta, dell'unico istituto che rende non contrastante con il principio rieducativo e, dunque, con l'apparato costituzionale, la pena dell'ergastolo; esso assicura la compatibilità della pena perpetua con la CEDU,

in particolare con l'art. 3, che fa divieto di sottoporre chiunque «a tortura» od a «pene o trattamenti inumani o degradanti». La Corte Edu ha chiarito, infatti, che la pena perpetua non lede la dignità della persona e non integra un trattamento degradante ed inumano, a condizione però che siano previsti, almeno in astratto, strumenti giuridici utili a interrompere la detenzione e a reimmettere i condannati meritevoli nella società. In concreto, non è altro che il divieto di reprimere quel “diritto alla speranza” che non si dovrebbe negare ad alcuno, nemmeno ai detenuti, alle Persone, attinte da una declaratoria di condanna a pena perpetua.

L'incontro di studi accennato in premessa è stato reso possibile grazie alla cortese disponibilità degli illustri Relatori che si ringraziano tutti, anche per aver partecipato alla stesura del numero speciale del presente quaderno jonico che è stato redatto grazie all'apporto significativo e costante di Paolo Ciocia, Paolo De Bartolo, Paolo Clemente, Fabio Tagliente, Ilaria Semeraro e Giampiero De Marzo.

Mentre il presente lavoro vedeva la luce, il Dipartimento ospitava una simulazione del processo costituzionale, nel corso della quale gli Studenti ripercorrevano le tappe più significative del giudizio incidentale celebratosi dinanzi al giudice delle leggi, dando vita ad un entusiasmante confronto dialettico sui temi già indicati.

A dare avvio all'iniziativa, insieme al Direttore del Dipartimento Jonico, Prof. Pardolesi, il Dott. Giuseppe Santalucia, illustre magistrato della Suprema Corte ed estensore dell'ordinanza genetica di rimessione della questione alla Corte costituzionale e l'esimio costituzionalista, Prof. Nicolò Zanon, a sua volta giudice estensore delle ordinanze rese dalla stessa Corte Costituzionale, in tema di ergastolo ostativo.

Nell'occasione, al Collegio al giudicante della prova processuale simulata, hanno partecipato i magistrati Dott.ssa Silvia Sammarco e Mario Mastromatteo, cui va il nostro sincero, vivo ringraziamento.

Francesco Perchinunno